

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/313 DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 2018****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2018) 1149]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE <sup>(4)</sup> della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) Il Belgio ha informato la Commissione che il riconoscimento dei centri d'ispezione Avia Partner e WFS situati presso l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem dovrebbe essere limitato ai prodotti che richiedono determinate temperature controllate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) Su proposta della Danimarca, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Copenaghen dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati unicamente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) La Germania ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere situato presso l'aeroporto di Hannover-Langenhagen per quanto concerne i prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'Irlanda ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere situato presso l'aeroporto di Shannon per quanto concerne gli ungulati vivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) La Spagna ha informato la Commissione di aver sospeso il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere situato presso l'aeroporto di Alicante in relazione agli animali vivi e ai prodotti non destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) Su proposta della Spagna, è opportuno aggiungere il riconoscimento del nuovo centro d'ispezione Alaire situato presso il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Madrid e ripristinare il riconoscimento del centro d'ispezione Frigals situato presso il posto d'ispezione frontaliere del porto di Vigo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (8) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (9) Sulla base di informazioni ricevute dalla Croazia, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte concernente il Belgio, la voce relativa all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

«Brussel-Zaventem Bruxelles-Zaventem	BE BRU 4	A	Flight Care 2	NHC(2)	U, E, O
			Avia Partner	HC-T(2)	
			WFS	HC-T(CH)(2)	
			Swiss Port	HC(2)»	

b) nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa al porto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

«København	DK CPH 1	P		HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»	
------------	----------	---	--	--	--

c) nella parte concernente la Germania, la voce relativa all'aeroporto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

«Hannover- Langenhagen	DE HAJ 4	A			O(10)»
---------------------------	----------	---	--	--	--------

d) nella parte concernente l'Irlanda, la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon	IE SNN 4	A		HC(2), NHC(2)	E»
----------	----------	---	--	---------------	----

e) la parte concernente la Spagna è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Alicante è sostituita dalla seguente:

«Alicante	ES ALC 4	A		HC(2), NHC(2) (*)	O(10) (*)»
-----------	----------	---	--	-------------------	------------

ii) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid	ES MAD 4	A	Iberia	HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)	U, E, O
			Swissport	HC(2), NHC(2)	O
			PER4	HC-T(CH)(2)	
			WFS: World Wide Flight Services	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT	O
			Alaire	HC-T(2)»	

iii) la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa	HC-T(FR)(3)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Fandicosta (*)	HC-T(FR)(2)(3) (*)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

2) Nell'allegato II le voci della parte relativa alla Croazia sono sostituite dalle seguenti:

«HR00001	BJELOVAR
HR00007	GRAD ZAGREB
HR00002	VUKOVAR
HR00003	PULA
HR00009	ŠIBENIK
HR00008	SLAVONSKI BROD
HR00004	SPLIT
HR00005	VARAŽDIN
HR00006	ZAGREB
HR00010	KARLOVAC
HR00011	SISAK
HR00012	VIROVITICA»